

## ALLEGATO A3 DGR n. 1255 del 17 ottobre 2023

## **ALLEGATO A3**

Progetto "Rete di servizi di facilitazione digitale – Regione del Veneto" della Missione 1, Componente 1, Misura 1.7.2, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Reti di facilitazione digitale".

2° Avviso pubblico per l'acculturazione digitale dei cittadini e lo sviluppo delle competenze digitali per garantire un sostegno robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale del Paese.

## SCHEMA DICHIARAZIONE D'IMPEGNO A COSTITUIRE L'AGGREGAZIONE

II/La						
sottosci				Duni		
nato/aa				Prov		_ il
in	qualità	di	Sindaco	del	Comune	di
in vi	ia/Piazza				N	_ CAP
Codice		Fiscale	e/o		Partita	IVA
	0	fax		e-		
mail:						
(autoriz	zato alla firma	in forza di)				
II/La						
sottosci	ritto/a					
nato/a	a			Prov		il
in	qualità	di	Sindaco	del	Comune	di
in vi	- /D:				A.I.	_ CAP
Codice		Fiscale	e/o		Partita	IVA
telefon	 O	fax		e-		
mail:						
(autoriz	zato alla firma	in forza di)				
II/La						
sottosci	ritto/a					
– nato/a	a			Prov		il
in	qualità	di	Sindaco	del	Comune	di
in vi	ia/Piazza				N	_ CAP
Codice		Fiscale	e/o		Partita	IVA





IIIaII	
(autorizzato d	ılla firma in forza di)
	nune individuato come CAPOFILA verrà considerato come unico beneficiario. Esso av

fax\_\_\_\_

Il Comune individuato come CAPOFILA verrà considerato come unico beneficiario. Esso avrà il ruolo di referente ed interfaccia con l'Amministrazione Regionale e sarà pertanto tenuto ad adempiere agli obblighi di rendicontazione/monitoraggio nei confronti dell'Amministrazione stessa. A quest'ultimo dovrà altresì riferirsi tutta la documentazione contabile prodotta in fase rendicontativa.

## SI IMPEGNANO A COSTITUIRE L'AGGREGAZIONE

Si fa presente che l'impegno a costituire aggregazione dovrà successivamente essere formalizzato in una Convenzione, la quale dovrà essere presentata entro la prima domanda di pagamento (art. 4 dell'avviso) . La Convenzione dovrà altresì definire le modalità di gestione del progetto: compiti, ruoli e responsabilità di ciascun aggregato.

Firma dei legali rappresentanti (firmato digitalmente)

telefono

Luogo e data





<sup>\*</sup>Si fa presente che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gli Enti Locali possono <u>principalmente</u> associarsi secondo tre forme, come prescritto dagli articoli 30, 31 e 32 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL):

- CONVENZIONI: gli Enti Locali possono stipulare apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato
  funzioni e servizi. Esse non comportano la nascita di un nuovo soggetto giuridico ma danno luogo solo
  ad "accordi" tra gli enti. Funzioni e servizi oggetto dell'accordo restano nella titolarità degli enti
  partecipanti.
  - Hanno durata almeno triennale e si stipulano con un accordo tramite l'autorizzazione e l'approvazione da parte dei Consigli degli Enti interessati, i quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  - Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti.
- CONSORZI: gli enti locali possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUE. Questa forma prevede la nascita di un distinto soggetto giuridico cui imputare i servizi e le funzioni svolte in forma associata. I componenti devono approvare una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, che disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili.
  - L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
- UNIONI DI COMUNI: le Unioni di Comuni sono Enti Locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Si distinguono dalle altre forme associative per essere dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, da cui consegue una netta distinzione tra l'associazione (l'Unione) e gli enti associati (i Comuni promotori). Alle Unioni di Comuni si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare per quanto riguarda la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.



